

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni,
Marina Mercantile)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1967

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico » (735) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 118, 123, 124, 125 126, 127, 129, 130
ADAMOLI	126, 128
CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	124, 126, 129
CROLLALANZA	122, 123, 125, 126, 129, 130
FERRARI Giacomo	130
GENCO	124, 129, 130
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	124, 125, 126, 127, 128, 130
MAIER, relatore	118, 125, 126, 127, 128, 129, 130
PIOVANO	121
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia	120, 126
SPIGAROLI	121, 122, 126, 127, 128, 129, 130

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori: Arnaudi, Baldini, Donati, Farneti Ariella, Limoni, Maier, Morabito, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti;

della 7^a Commissione i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, de Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Genco, Giancane, Giorgetti, Massobrio, Murgia, Spasari e Vergani.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e per i lavori pubblici Giglia.

GUANTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico » (735)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari di Stato, onorevoli colleghi, l'intervento del Ministero dei lavori pubblici nelle opere di conservazione del patrimonio artistico nazionale ha sempre sollevato notevoli perplessità perchè i criteri adottati per la progettazione, l'assegnazione e la conduzione dei lavori non sono apparsi i più idonei per ottenere risultati aderenti alle giuste esigenze del restauro e della conservazione degli edifici e dei complessi monumentali.

Cionondimeno si è fatto nel passato largo ricorso all'ausilio del Ministero dei lavori pubblici, sia a causa della costante insufficienza dei fondi assegnati allo scopo dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sia per la carenza di personale tecnico e di attrezzature da parte dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Senonchè, a seguito della approvazione della legge 13 dicembre 1957, n. 1227, la Corte dei conti rilevò la illegittimità degli interventi del Ministero dei lavori pubblici, salvo i casi di lavori di restauro relativi ai danni di guerra o riguardanti edifici di proprietà demaniali. Restò così notevolmente ridotta l'efficacia della stessa legge n. 1227 che aveva assegnato al Ministero della pubblica istruzione per dieci anni, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57, un finanziamento straordinario di 20 miliardi, di cui due riservati alle accademie e biblioteche e buona parte destinati al restauro delle opere d'arte mobili.

È facile comprendere quindi come le somme destinate al restauro, in genere assai costoso, dei monumenti, siano risultate assolutamente insufficienti dopo la cessazione degli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici. Ed è appena da osservare che il finanziamento straordinario è venuto a cessare con l'esercizio 1966.

E a tutti ben noto l'allarme che sale da ogni parte d'Italia e da ogni settore — e non soltanto dagli ambienti culturali — per lo stato di abbandono e di degradazione in cui versa il nostro patrimonio storico-artistico.

Gli echi giunti finalmente anche in Parlamento, vorrei dire in forma più adeguata, portarono alla costituzione della Commissione d'indagine che da oltre un anno ha terminato i suoi lavori. Purtroppo, però, forse anche a causa della Commissione stessa che ha voluto troppo dilatare la sfera degli interventi, niente ancora lascia sperare in una rapida e radicale o per lo meno sufficiente soluzione del grave problema.

Sembra quindi quanto mai opportuno dare corso al disegno di legge in esame, d'iniziativa dei colleghi Spigaroli e Caretoni, per apportare quel minimo di sollievo che può essere dato dagli interventi del Ministero dei lavori pubblici, sia sul piano finanziario sia sul piano dell'utilizzo delle attrezzature tecniche e del personale di quel Dicastero.

Per questa ultima parte è evidente che l'Amministrazione delle belle arti non è, nè potrà mai essere, la più idonea ed attrezzata per certi lavori che, anche se importantissimi agli effetti della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico, non richiedono particolari specializzazioni, oppure ne richiedono tali che molto si discostano da quelle proprie della tecnica del restauro monumentale.

Per meglio chiarire questo concetto, mi consentano gli onorevoli colleghi di fare qualche esempio.

Il Giardino di Boboli a Firenze usufruisce di alcune proprie sorgenti di acqua utilizzate fin dall'epoca medicea: la sorgente della Merlaia e quella di San Leonardo. Penso che non sia necessario spendere parole per dimostrare quale sia l'importanza di queste sorgenti per il Giardino di cui parlo, soprattutto in

una città assillata da decenni dal problema del rifornimento idrico! Senza contare poi che queste sorgenti sono state di grande aiuto alla popolazione della zona del Ponte Vecchio non solo nel lontano 1944, quando vi passò la guerra, ma anche di recente, dopo l'alluvione, che rese inservibili gli impianti di depurazione dell'acqua dell'Arno e quelli di pompaggio e di distribuzione.

Ebbene, queste sorgenti vanno perdendosi e la loro portata è ormai ridotta a meno del 50 per cento. Evidentemente, l'Amministrazione delle antichità e belle arti non può essere in grado, anche dal punto di vista tecnico, di effettuare i lavori necessari per il recupero delle sorgenti, cosa invece assai agevole per l'Amministrazione dei lavori pubblici, che ha tecnici specializzati nella materia. La relativa pratica, ben avviata diversi anni orsono, venne appunto interrotta a causa dei rilievi della Corte dei conti.

Molti altri sono i casi in cui gli uffici del Genio civile sono più idonei che non la Sovrintendenza ai monumenti. Si pensi ai casi di edifici monumentali in zone sismiche, dove le opere di conservazione non riguardano strettamente il monumento; oppure ai casi di smottamento (non so se il termine sia esatto) di larghe superfici, come si verifica presso San Miniato al Monte in Firenze con grande pericolo per il mirabile edificio michelangiolesco detto « la bella villanella »; oppure la situazione del centro di Pistoia nel quale paurosi movimenti minacciano il Duomo, il Palazzo Pretorio e altri importantissimi edifici. E mi scuso con i colleghi se sono in grado di citare solo esempi della mia zona.

Ma oltre ai casi più rilevanti vi sono tante opere minori: uno scannafosso per proteggere dall'umidità una parete affrescata; un ascensore per rendere più agevole al turista la visita di un museo; un impianto anti-incendio per meglio assicurare l'integrità del complesso e delle eventuali opere d'arte in esso conservate. Insomma, vi sono tante opere che possono essere eseguite dagli uffici del Genio civile, sia perchè la loro competenza ed attrezzatura sono migliori, sia perchè i mezzi finanziari sono meno inadeguati

Il disegno di legge al nostro esame, proprio per risolvere i problemi cui brevemente ho fatto cenno, si propone di legittimare gli interventi del Ministero dei lavori pubblici negli edifici monumentali fissando nello stesso tempo i limiti di competenza ed armonizzando altresì tali interventi con le esigenze dell'Amministrazione delle belle arti, al fine di garantire la validità, dal punto di vista artistico, dei restauri da eseguire.

Così, con l'articolo 1, si stabilisce che al Ministero dei lavori pubblici « spetta » — e meglio sarebbe dire « può » oppure « ha facoltà » — di provvedere, assumendone l'onere relativo nei fondi del proprio bilancio, ai lavori di prevalente carattere strutturale e statico negli edifici pubblici e privati di interesse artistico o storico, nonchè ai lavori necessari agli edifici, sedi di istituti o di raccolte di opere d'arte dello Stato.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 e con l'articolo 2 si fissano i limiti di competenza e le modalità di intervento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti attraverso i propri organi periferici.

Sembra però opportuno precisare meglio le competenze (e a questo scopo ho presentato degli emendamenti assieme al senatore Spigaroli) dei due Ministeri e dei rispettivi uffici locali, al fine di assicurare il miglior risultato con il minor numero di controverse.

Mi pare anche necessario richiamare espressamente gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, in modo da consentire anche al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di sostituirsi agli enti e ai privati nella adozione dei provvedimenti conservativi, salvo rivalersi per la spesa nei confronti del proprietario nei casi e nelle forme previste dalle norme citate.

Nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, salvo le modifiche non sostanziali di cui parlerò in sede di esame degli articoli, desidero rivolgere un ringraziamento ai colleghi Spigaroli e Caretoni per l'iniziativa presa, tuttora attuale nonostante il molto tempo trascorso dalla presentazione. Nello stesso tempo mi sia consentito rivol-

gere un appello pressante e accorato al Ministro della pubblica istruzione perchè il problema della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio sia finalmente risolto con appropriate leggi e con adeguati finanziamenti.

I problemi della scuola attiva hanno sempre preoccupato ed occupato i Ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti nel Dicastero dalla liberazione ad oggi. Mi meraviglia però che nessuno abbia provato ancora il desiderio, l'aspirazione, l'ambizione, di legare il proprio nome alla soluzione di un problema, reclamata, oltre che da altissimi motivi di cultura e di civiltà, anche — per i suoi riflessi sull'attività turistica — da motivi economici di importanza rilevantissima per il nostro Paese.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari di Stato, onorevoli colleghi, confidavo, in verità, che il primo firmatario del presente disegno di legge, senatore Spigaroli, mi precedesse con una illustrazione certamente più dotta di quella che potrò fare io: in ogni caso ritengo che i firmatari ben poco abbiano da aggiungere alla relazione svolta dal senatore Maier, che io vivamente ringrazio sia per l'esame attento ed accurato del provvedimento sia per l'aprezzamento rivolto all'iniziativa e per l'accorato appello con il quale ha chiuso il suo dire, appello che faccio mio e rivolgo nuovamente al Governo.

Vorrei che gli onorevoli colleghi ponessero attenzione alla data di presentazione del disegno di legge: 8 agosto 1964. In quel momento esso aveva un significato preciso — che, ahimè!, non è cessato ancora — in quanto veniva presentato per ovviare alle difficoltà ed alle discrepanze già esposte nella sua relazione dal senatore Maier. Infatti, mentre in precedenza il Ministero dei lavori pubblici era intervenuto a favore delle opere d'arte con lavori di rafforzamento e di altro tipo, dopo l'approvazione della legge n. 1227 del 1957 (il cosiddetto « finanziamento Medici ») avvenne che gli organi di controllo dello Stato definissero non legittimi gli interventi del Ministero dei lavori pubblici,

quasi che il finanziamento straordinario previsto dalla legge n. 1227 fosse sostitutivo di certi impegni del Dicastero dei lavori pubblici e non invece aggiuntivo, in considerazione della particolare situazione in cui versava il nostro patrimonio artistico.

Il presente disegno di legge venne predisposto appunto al fine di disciplinare le competenze dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per eliminare — ripeto — ogni possibilità di contrasto al momento della revisione da parte degli organi di controllo.

Oggi, il clima, la situazione sono un poco mutati, dal momento che il cosiddetto « finanziamento Medici » è ormai venuto meno; ci troviamo così — ciò che, peraltro, in sede di discussione del bilancio della Pubblica istruzione, è stato deprecato da parte di molti parlamentari — nella vergognosa situazione (scusate il termine) di non avere ancora nuove leggi di tutela per il nostro patrimonio storico e artistico, mentre il finanziamento Medici è ormai cessato.

Ho adoperato un aggettivo indubbiamente forte, ma ritengo che sia l'unico che si adatti alla nostra situazione; alla situazione cioè di un Paese come il nostro che, dopo aver richiamato l'attenzione di tutti sull'importanza ai fini turistici dei suoi monumenti e sulla sua millenaria civiltà, nell'anno di grazia 1967 si viene a trovare senza alcun finanziamento in ordine a questa voce.

Devo dire che, pur essendo una dei proponenti del disegno di legge, speravo proprio che non si dovesse arrivare alla sua discussione, in quanto confidavo che entro l'attuale legislatura si sarebbe comunque pervenuti all'approvazione di un provvedimento organico in materia.

Questo non è avvenuto, ma non aggiungerò ancora una volta il mio rammarico a quello così bene poc'anzi espresso dal senatore Maier.

Desidero peraltro ricordare agli onorevoli colleghi che il Ministro della pubblica istruzione ha già accettato in altra occasione un ordine del giorno, da me presentato assieme ai senatori Maier e Bergamasco, relativo all'attuazione dei mandati dell'apposita Commissione di indagine per le belle arti: voglio

sperare che si ottemperi da parte del Governo a questo impegno già in precedenza assunto anche in considerazione del fatto che sarebbe, a mio avviso, responsabilità assai grave e per il Governo e per il Parlamento chiudere la presente legislatura senza nulla aver fatto in questo settore.

Voglio inoltre richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi — anche se un discorso più ampio al riguardo dovrà essere fatto in altra sede — sulla necessità di utilizzare il finanziamento previsto dal piano Pieraccini per il settore in oggetto nel miglior modo possibile.

Desidero infine preannunciare la presentazione di un ordine del giorno riguardante la possibilità di avvalersi del Genio civile per intervenire, su segnalazione della competente Sovrintendenza, nei casi in cui sussista necessità ed urgenza di salvare un monumento.

Spesso si presenta la necessità di un rapido intervento, ma il Genio civile, occupato, ad esempio, nella costruzione di un ponte o di una strada, non tiene in alcun conto la relativa richiesta. Mi rendo conto che a volte vi sono delle priorità e degli impegni di lavoro da rispettare, ma sarebbe opportuno — come propone appunto il mio ordine del giorno — che il Genio civile prendesse in seria considerazione le segnalazioni di urgenza dei Sovrintendenti, poichè a volte un ritardo può pregiudicare per sempre l'esistenza di un'opera d'arte.

Concludo il mio intervento invitando la Commissione a procedere senza indugio all'approvazione del disegno di legge in esame.

S P I G A R O L I. Mi consentano gli onorevoli colleghi di aggiungere qualche parola a quanto è stato detto dal relatore, senatore Maier, che io ringrazio vivamente per l'illustrazione così puntuale ed appassionata dell'assoluta necessità di questo disegno di legge, e dalla senatrice Romagnoli Carettoni, che ha richiamato l'attenzione della Commissione su particolari di notevole rilievo in ordine alla opportunità della sua approvazione.

Vorrei però fugare una impressione che potrebbe essere stata suscitata dalle parole della onorevole collega relativamente all'im-

portanza e alla utilità del provvedimento, dal momento che la legge alla quale esso si riferiva in modo particolare è venuta a cessare.

Il disegno di legge in esame intende soprattutto salvaguardare il carattere aggiuntivo degli interventi straordinari previsti appunto dalla legge n. 1227 del 1957. Inutile sarebbe stato, infatti, stanziare somme straordinarie per il restauro e la conservazione di monumenti, qualora queste somme (ripeto, di carattere straordinario) fossero state poi assorbite per le opere di carattere strutturale e statico.

Il provvedimento conserva peraltro la sua utilità nella prospettiva del piano Pieraccini, il quale — come è noto — prevede 50 miliardi per interventi straordinari per le opere d'arte: dobbiamo quindi, in questa prospettiva, assicurare che il finanziamento sia veramente utilizzato per il fine che il Piano stesso si propone.

Da ciò il carattere di utilità pratica del provvedimento.

Io ritengo che i 50 miliardi saranno utilizzati attraverso vari strumenti, tra i quali il primo dovrà essere rappresentato dalla legge n. 1227, più volte ricordata, che è urgente ed indispensabile rifinanziare. È vero che ampie prospettive sono offerte dalla legge n. 310 del 26 aprile 1964; ma prima che queste si realizzino occorre del tempo, mentre non è assolutamente possibile attendere ancora; ripeto, bisogna correre ai ripari, e cioè rifinanziare la legge n. 1227, in modo che il Ministero della pubblica istruzione possa di nuovo operare attraverso le provvidenze da essa previste. Le risorse del Ministero sono infatti attualmente molto esigue, ed è importante che uno strumento di così elevata capacità di intervento, qual è la legge n. 1227, sia applicabile ancora.

Sono questi i motivi per i quali chiediamo alle Commissioni riunite la più benevola considerazione per il provvedimento da noi presentato.

P I O V A N O. Anche se, in linea di massima, siamo sempre d'accordo quando si presentano proposte di legge intese a salvaguardare il patrimonio storico del Paese, desidereremmo però maggiori chiarimenti su

alcuni punti riguardanti la determinazione delle competenze tra i Ministeri.

A me sembra infatti che nel disegno di legge si attribuisca la parte essenziale, direi largamente preminente, dell'iniziativa al Ministero dei lavori pubblici, mentre al Ministero della pubblica istruzione sono riservati interventi che contemplan essenzialmente i lavori o parte dei lavori aventi un prevalente carattere tecnico-artistico. Ora c'è da rilevare che ciò appare non molto coerente con quanto proposto nel piano Pieraccini, dove il riparto della spesa fa pensare ad un rapporto completamente diverso: i 50 miliardi di lire, occorrenti per realizzare il programma elaborato dalla Commissione parlamentare che costituimmo a suo tempo e che ha recentemente concluso i suoi lavori, vengono infatti ripartiti in ragione di 45 miliardi sul bilancio della Pubblica istruzione e di soli 5 miliardi sul bilancio dei Lavori pubblici.

Vorrei pertanto che i proponenti chiarissero in che modo interpretano le indicazioni del Programma. Infatti, anche se questo verrà realizzato tenendo conto del presente provvedimento, resterà il fatto che per le opere di natura statica e strutturale sarà dato il 10 per cento della somma disponibile e per le opere di restauro il 90 per cento; il che non può non suscitare forti perplessità sull'attuazione delle provvidenze previste.

Oltretutto sarebbe opportuno riflettere sulla formulazione dell'articolo 2: « Qualora i lavori, o parte di essi, previsti alla lettera a) dell'articolo precedente rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico, o richiedano, sotto tale profilo, interventi tecnici specializzati o particolari cautele progettuali o esecutive, saranno di regola eseguiti dal Ministro della pubblica istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa ». Infatti questo « di regola » è abbastanza limitativo; e mi sembra, quantomeno, una formulazione non troppo felice per un articolo di legge; presupporrebbe che, nella grande maggioranza dei casi, per questo particolare tipo di lavori, debba provvedere il Ministero della pubblica istruzione. Sarebbe quindi meglio specificare.

Io credo che il problema essenziale sia quello di chiarire le competenze, e quindi i rapporti, tra i due Ministeri; e mentre non ho nulla in contrario a che il riparto venga effettuato tenendo conto della prevalente competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere di natura statica e strutturale e di manutenzione straordinaria, e della prevalente competenza del Ministero della pubblica istruzione per lavori di carattere tecnico-artistico, mi domando come in certi casi concreti si giunga poi ad armonizzare queste due competenze.

Facciamo un esempio: il Palazzo ducale di Urbino si trova nelle condizioni che tutti conosciamo; ora, a chi dovranno rivolgersi i cittadini pensosi delle sorti di questo monumento? Mi sembra evidente che occorrerebbero anzitutto delle opere di consolidamento statico, il che farebbe pensare ad una competenza del Ministero dei lavori pubblici; ma è anche evidente che si tratta di un edificio con caratteristiche particolarissime, in cui un'opera di consolidamento compiuta in un certo modo, con cemento armato e strutture visibili, rappresenterebbe un vero obbrobrio. Ecco quindi la necessità di quella chiara definizione cui accennavo dianzi, per ottenere la quale varrebbe forse la pena di studiare la formulazione di un altro articolo — potrebbero elaborarlo gli stessi proponenti — nel quale si stabilisse il modo per giungere, nei casi controversi, a determinare le rispettive competenze.

Naturalmente, non posso che associarmi a quanto detto dalla collega Caretoni, la quale ha sollevato una serie di problemi della cui importanza nessuno di noi può dubitare ed è giunta a delle conclusioni che ci trovano tutti concordi.

S P I G A R O L I . Desidero precisare al collega Piovano che il provvedimento da noi presentato non si rifà solo agli interventi straordinari previsti dal Piano, bensì a tutti gli stanziamenti previsti per il settore di cui ci occupiamo.

C R O L L A L A N Z A . Non potrei non essere favorevole ad un provvedimento che mira ad assicurare — anche attraverso l'in-

tervento del Ministero dei lavori pubblici — la salvaguardia del patrimonio artistico e storico nazionale. Ho sentito però manifestare delle perplessità circa il regolamento delle competenze (il collega Piovano sosteneva un momento fa l'opportunità di aggiungere al provvedimento stesso una norma intesa a meglio precisare i termini di tale divisione), per cui desidero ricordare che nel 1931, con legge d'iniziativa di chi vi parla, il Ministero dei lavori pubblici accentrò in sé tutte le opere di competenza dello Stato, cercando appunto di eliminare il frazionamento di competenze in materia di lavori pubblici. Questo valeva per le carceri, per la costruzione dei musei, e via dicendo; eccezioni furono previste solo per i ministeri militari, cui si riservò la competenza per opere di fortificazione o di particolare delicatissima importanza militare, per le quali doveva provvedere o il Genio, sempre militare, o determinati organi di quei Dicasteri. In quella occasione il Ministero della pubblica istruzione non solo trasmise al Ministero dei lavori pubblici un elenco degli adempimenti che non riusciva a sostenere, e che quella legge poneva invece questo ultimo in grado di condurre a termine, ma chiese addirittura degli aiuti, occorrenti soprattutto alla Direzione generale delle belle arti, la quale non aveva mezzi per provvedere anche a determinati restauri e a determinate opere intese a salvaguardare il patrimonio artistico.

Naturalmente — e qui vengo alla preoccupazione del collega Piovano — esisteva un problema, non di competenza ma di specializzazione, riguardante l'esecuzione di determinate opere; ed allora il Ministero dei lavori pubblici pose a disposizione i fondi, impiegando per alcune attività i propri organi e offrendo per altre l'opera del Genio civile, ma sotto la direzione artistica della Sovrintendenza alle belle arti. In tal modo si riuscì in Italia a salvaguardare alcuni beni artistici e ad eseguire alcune opere che in passato non avevano potuto trovare attuazione.

PRESIDENTE. Così si è proceduto recentemente per i danni bellici.

CROLLALANZA. Ma lei sa che, ad esempio, a Bari, la Cattedrale, le mura della città ed altri monumenti, e così in altre località varie altre opere, furono in quell'epoca restaurate dal Ministero dei lavori pubblici, naturalmente in piena collaborazione col Ministero della pubblica istruzione. Ora, quando si tratta di provvedere al consolidamento di edifici che abbiano un particolare valore artistico e strutture particolari, per cui non si può provvedere semplicemente mediante armature di cemento armato ma si opera attraverso quel sistema che dalle nostre parti è chiamato « scuci e cuci » (che consiste nel togliere un mattone e nell'inserirne un altro, senza demolire tutta la struttura), è evidente che deve intervenire la Sovrintendenza alle belle arti. Il Genio civile si limiterà a provvedere alla contabilità, agli stati di avanzamento e via dicendo, se i finanziamenti rimarranno per quella parte a suo carico.

A me sembra pertanto che non sia necessaria alcuna ulteriore norma, in quanto il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, presenta la massima chiarezza ed ogni altra specificazione non farebbe probabilmente altro che creare confusione.

Il problema, a mio avviso, è un altro: quello di accertare se, nelle attuali condizioni, il Ministero dei lavori pubblici abbia fondi sufficienti, nella parte straordinaria del suo bilancio, per provvedere ai compiti di cui si parla. In caso contrario il disegno di legge potrebbe essere, per così dire, illusorio: cioè varrebbe solo ad evitare i rilievi che vennero avanzati dalla Corte dei conti quando subentrò la legge del 1957 (sarebbe del resto bastato un articolo che confermasse la competenza, ai fini strutturali, del Ministero dei lavori pubblici, e tutto questo non sarebbe avvenuto).

Quindi, nell'approvare il disegno di legge, dobbiamo augurarci che i fondi cui accennavo esistano, sia per le opere di carattere generale di competenza dello Stato (ed anche non dello Stato), sia per quanto riguarda l'edilizia pubblica ed edifici con particolari caratteristiche tecniche ed artistiche; perchè, altrimenti, come dicevo, avremo risolto il

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE5^a SEDUTA (11 maggio 1967)

problema solo da un punto di vista giuridico, lasciandolo insoluto dal punto di vista pratico.

G E N C O. Riacciandomi all'intervento del collega Crollalanza ed alla sua preoccupazione circa l'effettiva esistenza dei fondi necessari, debbo a mia volta avanzare una riserva per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe avere dei tecnici all'altezza dei compiti che il restauro di edifici di alto valore artistico comporta.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tale restauro rientra nei compiti del Ministero della pubblica istruzione.

G E N C O. Il fatto è che il nostro Paese sembra sia diviso in compartimenti stagni. È possibile che i Provveditorati alle opere pubbliche delle singole regioni debbano avere il competente in urbanistica e non anche un ingegnere specializzato nella stessa materia? Si tratta di un problema molto grave; così come è grave quello degli stanziamenti. Ritenete voi che con gli stanziamenti disposti dalla Programmazione si sia raggiunto lo scopo? Io sono dell'avviso completamente opposto, poichè il patrimonio artistico nazionale è talmente vasto, e le distruzioni in esso operate, non dirò dagli uomini ma dal tempo, talmente ingenti, che dobbiamo veramente preoccuparci.

Potrei, ad esempio, citare il caso della vicina Tuscania, bellissima città etrusca, dove esistono chiese di grande valore artistico e storico nelle cui navate — sembra incredibile! — pascolano le pecore. Ora questo è delittuoso; e devo aggiungere che, nonostante abbia scritto in proposito al Genio civile e persino al Vescovo locale, non ho avuto il piacere di una risposta. Non cito poi casi della mia Regione per non fare del campanilismo, ma ve ne sarebbero a dozzine.

Sono quindi favorevole al provvedimento, e mi felicito con i proponenti per la loro iniziativa; sostengo però che bisogna fare ancora di più, anchè in considerazione del

fatto che è principalmente il nostro patrimonio artistico a richiamare folle di turisti da tutti i Paesi del mondo, e dovrebbe perciò dar vita al maggiore movimento finanziario della nostra economia. Invece quella che dovrebbe essere la nostra « azienda » più importante rende oggi relativamente poco.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero anzitutto tranquillizzare i senatori Maier e Romagnoli Caretoni Tullia. La nuova legge per la sistemazione della Direzione generale delle belle arti, secondo le indicazioni della Commissione d'indagine, è pronta, e spero che sarà al più presto presentata al Consiglio dei ministri. Si tratta di una legge quadro, per così dire, per mezzo della quale si potrà arrivare alla autonomia amministrativa della Direzione generale delle belle arti.

Ciò premesso, non mi resta che associarmi al desiderio espresso da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, vale a dire che sia approvato al più presto il disegno di legge in esame, il quale provvede alla sistemazione, seppure non in via generale, di un settore molto importante del patrimonio storico e artistico.

P R E S I D E N T E. Per quanto riguarda gli emendamenti, ella è d'accordo sulla loro approvazione?

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, sono favorevole alla loro approvazione, anche se non ho avuto il tempo materiale di confrontarli con quelli che avevo in animo di presentare a nome del Governo. Tuttavia è stato assicurato, da parte dei loro presentatori, che si tratta di emendamenti perfettamente conformi a quelli che già da molto tempo il Governo aveva elaborato. Pertanto, dichiaro di accettarli.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Ministero dei lavori pubblici è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non posso non sottolineare quanto già è stato fatto rilevare, ossia la necessità che a questo provvedimento

faccia seguito uno stanziamento annuo nel bilancio, così da poter fare fronte alla realizzazione delle opere previste. Ciò perchè, se ci si dovesse limitare all'attuazione delle norme finanziarie previste per la ordinaria amministrazione, il disegno di legge non potrebbe produrre gli effetti che sono stati da tutti auspicati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Romagnoli Carettoni Tullia e Maier il seguente ordine del giorno:

« La 6^a e la 7^a Commissione del Senato, riunite in seduta comune,

fanno voti affinchè il Ministro dei lavori pubblici disponga che gli organi periferici del suo dicastero intervengano in modo prioritario, e secondo le indicazioni della Soprintendenza competente, a favore di quei monumenti per i quali la stessa Soprintendenza faccia richiesta di urgenza ».

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo dichiara di accettarlo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici, competente — a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 — ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, spetta anche di provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1^o giugno 1939, n. 1089;

b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

Ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente comma, è fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai Monumenti o alle Antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetti dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei Soprintendenti alle Gallerie o alle Antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b). E altresì in facoltà dei predetti Soprintendenti di stralciare, anche in corso d'opera, quei lavori che rientrino nella competenza tecnico-artistica dell'Amministrazione delle belle arti e la cui spesa è assunta dal Ministero della pubblica istruzione.

I senatori Maier e Spigaroli propongono di sostituire, nella prima riga del primo comma, le parole: « Al Ministero dei lavori pubblici » con le parole: « Il Ministero dei lavori pubblici » e, contemporaneamente, nella quarta riga del primo comma, le parole: « spetta anche di provvedere », con le parole: « può anche provvedere ».

M A I E R , *relatore.* Si vuole evitare l'equivoco che l'esecuzione di queste opere possa essere ritenuta di esclusiva competenza del Ministero dei lavori pubblici.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* D'accordo.

C R O L L A L A N Z A . A me sembra che la sostituzione della parola: « spetta » con la parola: « può » sia in contrasto con lo spirito dell'ordine del giorno dei senatori Maier e Romagnoli Carettoni Tullia.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non direi, in quanto l'ordine del giorno contempla interventi prioritari in casi particolari.

C R O L L A L A N Z A . Però, prevedendo, anzichè un obbligo, una possibilità, il Mi-

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE5^a SEDUTA (11 maggio 1967)

nistero dei lavori pubblici è in facoltà, al momento opportuno, di declinare l'intervento.

A D A M O L I . Sono anch'io del parere che sostituire la parola: « spetta » con la parola: « può » significhi varare una norma assolutamente evanescente, soprattutto se teniamo conto di quello che poi afferma lo emendamento sostitutivo del secondo comma, di cui ancora non è stata data lettura ma che conosciamo già.

M A I E R , *relatore*. Il motivo principale che ha indotto a proporre il disegno di legge in esame va ricercato nelle obiezioni sollevate dagli organi di controllo circa gli interventi del Ministero dei lavori pubblici per gli edifici monumentali e nella intenzione di ovviarvi, senza peraltro rendere esclusiva la competenza in materia di tale Ministero.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . C'è però anche l'altro pericolo; quello che, trattandosi di una possibilità, il Ministero non ravvisi l'opportunità di intervenire.

S P I G A R O L I . È un pericolo che non sussiste, in quanto il Ministero dei lavori pubblici ha sempre dimostrato molta buona volontà di agire, incontrando però un freno negli organi di controllo.

P R E S I D E N T E . Potrebbe allora essere preferibile l'espressione: « è autorizzato » anziché: « può anche provvedere ».

C R O L L A L A N Z A . Forse è migliore.

S P I G A R O L I . Sì, d'accordo.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è d'accordo sulle parole: « è autorizzato ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, nella prima riga del primo comma, delle parole: « Al Ministero dei lavori pubblici » con le parole: « Il Mi-

nistero dei lavori pubblici », e nella quarta riga, delle parole: « spetta anche di provvedere » con le parole: « è autorizzato a provvedere ».

(È approvato).

C R O L L A L A N Z A . L'aggettivo « museale » che compare nella lettera *b*) non sembra convincente. Sarebbe forse preferibile la dizione: « raccolte nei musei dello Stato ».

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Parlare di raccolte nei musei è esprimere un concetto un po' limitativo, in quanto ci sono delle raccolte a carattere di museo che, tuttavia, non sono musei. In una galleria d'arte, per esempio, ci possono essere delle raccolte numismatiche. D'altro canto, anche se non bello, « museale » è un aggettivo usato.

S P I G A R O L I . È brutto, ma ce ne sono altri non meno brutti: per esempio l'aggettivo di mosaico è « musivo », che non è poi più elegante di « museale ».

P R E S I D E N T E . Sostituire « museale » con l'espressione: « nei musei » potrebbe portare ad una alterazione del significato, dato che le raccolte possono anche non trovarsi nei musei pur essendo di carattere museale.

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

I senatori Maier e Spigaroli, poi, propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

« È fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera *a*), e la competenza dei Soprintendenti alle gallerie e alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera *b*) ».

Mi sembra si tratti di una dizione più chiara e riassuntiva.

S P I G A R O L I. Effettivamente — lo dico soprattutto in relazione alle perplessità manifestate dal senatore Piovano — si tratta di una dizione che elimina ogni possibilità di conflitto e di dubbio tra le competenze dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. Attualmente il Ministero dei lavori pubblici interviene per l'esecuzione di opere statiche e strutturali soltanto nel caso si tratti di danni a seguito di eventi bellici: vi sono, infatti, molti, importanti e celebri monumenti oggetto di cure da parte del Ministero dei lavori pubblici proprio perchè danneggiati, talvolta in maniera ingente, dalla guerra. Io stesso ho potuto constatare nella mia città che il Genio civile interviene per rifacimento di tetti, pavimenti, serrature, infissi danneggiati dalla guerra, compila i progetti, li sottopone alla Soprintendenza e, una volta ottenuta l'autorizzazione, esegue i lavori. D'ora in poi ciò avverrà — a seguito dell'emendamento proposto — anche nei casi di opere di manutenzione straordinaria oppure relative alla statica e alla struttura dei monumenti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo in esame.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dopo gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Vi è ora una proposta, sempre dei senatori Maier e Spigaroli, di inserimento, dopo l'articolo 1 e prima dell'articolo 2, del seguente articolo 1-bis:

« Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la Soprintendenza competente.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con le modifiche ap-

portate dalla legge 21 dicembre 1961, numero 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro della pubblica istruzione. Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

M A I E R, *relatore*. Come ho già avuto modo di accennare nella relazione, gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 danno la possibilità al Ministero della pubblica istruzione di sostituirsi anche ai privati proprietari nella esecuzione di opere di carattere conservativo. È bene ora estendere tale facoltà anche al Ministero dei lavori pubblici, in quanto i lavori da eseguire possono riguardare opere di carattere statico e di consolidamento, altrettanto necessarie quanto quelle di carattere prevalentemente artistico. Naturalmente, occorre procedere all'estensione delle norme in vigore anche per quel che riguarda il ricupero della spesa, salvo fissare l'ammontare del contributo e disporre l'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato, attraverso l'intesa dei due Ministeri competenti.

G I G L I A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dai senatori Maier e Spigaroli

(È approvato).

Art. 2.

Qualora i lavori, o parte di essi, previsti alla lettera a) dell'articolo precedente rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico, o richiedano, sotto tale profilo, interventi tecnici specializzati o particolari cautele progettuali o esecutive, saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica

istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maier e Spigaroli un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente secondo comma:

« È comunque in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di provvedere, assumendo la relativa spesa, anche ai lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 ».

A D A M O L I . A noi non sembra affatto necessario quel « di regola » contenuto nella sesta e settima riga e proponiamo di sopprimerlo.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tale soppressione è opportuna anche in relazione al contenuto del comma aggiuntivo proposto.

M A I E R , *relatore*. Io non sono d'accordo sulla soppressione delle parole « di regola ». Quando non sussistono particolari motivi, ossia quando tutto procede regolarmente, è bene che l'iniziativa, l'intervento e il controllo rimangano di competenza del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero dei lavori pubblici, a seconda che sia stato l'uno o l'altro dicastero ad assumerli. Se invece dovessero sorgere delle difficoltà, ecco che avremo un intervento unificato. Non possiamo però escludere *a priori* che l'ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici esegua anche dei lavori di natura più eminentemente artistica, dando le sufficienti garanzie, per cui è bene non complicare le cose.

S P I G A R O L I . Esatto; rischieremmo di rendere troppo rigide delle situazioni che potrebbero invece essere facilmente risolte.

M A I E R , *relatore*. Non c'è dubbio: i rapporti tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero della pubblica istruzione, meglio, tra Genio civile e Soprintendenza, sono stati sempre difficili. Peraltro, in questi ultimi tempi mi sembra che siano andati mi-

gliorando, anche perchè il Genio civile si è mostrato più pronto nell'affrontare certi problemi. Quindi, le parole: « di regola » io le lascerei, proprio per evitare di escludere la possibilità che sia il Genio civile a prendere talvolta l'iniziativa anche là dove potrebbe sembrare prevalente la competenza del Ministero della pubblica istruzione.

S P I G A R O L I . In aggiunta a ciò che ha detto il senatore Maier, vorrei rilevare che la norma della quale ora ci stiamo occupando riguarda lavori in corso di esecuzione. Se noi non lasciamo al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di procedere alla effettuazione di lavori anche di più diretta pertinenza del Ministero della pubblica istruzione, significa che fin da adesso noi stabiliamo che eventuali opere di diretta competenza della Sovrintendenza dovranno essere stralciate da quelle in corso di attuazione per conto del Genio civile, per essere assegnate ad altra ditta. In pratica, fin da adesso noi stabiliremmo una inutile e dannosa complicazione. Mi sembra invece molto più logico e opportuno prevedere che anche lavori di prevalente carattere tecnico-artistico possano essere eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, specie se essi dovessero risultare necessari nel contesto di altri di maggior mole in corso di effettuazione da parte del Genio civile. Ciò si ottiene lasciando le parole « di regola », le quali assicurano una certa discrezionalità nella attuazione dei lavori.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io mi preoccupo, invece, del problema della spesa, perchè la norma, così come è redatta, può dar luogo a conflitti di competenza, e far sorgere in pratica gli interrogativi: chi deve eseguire queste opere? chi deve sostenerne l'onere? In sostanza, va chiarito che quando uno dei Ministeri dichiara di essere disposto a sopportare l'onere, spetta a quel Ministero dirigere i relativi lavori.

M A I E R , *relatore*. Non mi sembra possano esservi dubbi in proposito, specie con l'aggiunta del secondo comma da noi pro-

posto. D'altro canto, occorre prevedere la possibilità che nel corso di determinate opere più che altro di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, restauro e così via, si avverta la necessità, a seguito di sempre possibili ritrovamenti, di un intervento della Sovrintendenza. Tuttavia, se proprio sarà necessario stralciare quei lavori e affidarli al Ministero della pubblica istruzione, questo, nell'accollarseli, si accollerà anche il relativo onere; ma se sarà possibile, dopo la effettuazione della perizia tecnico-artistica, far proseguire i lavori al Genio civile, io penso sarà tanto di guadagnato per la speditezza delle opere.

C R O L L A L A N Z A . D'accordo, però una simile procedura può dar luogo a dei rilievi da parte della Corte dei conti: questo è il guaio.

S P I G A R O L I . No, perchè, se il Ministero della pubblica istruzione non la assume, la responsabilità di questi lavori è del Ministero dei lavori pubblici.

C R O L L A L A N Z A . Poichè si diceva che durante i lavori possono sopravvenire dei motivi per cui ad un determinato momento il Genio civile debba mettersi da parte e debba subentrare la Sovrintendenza, vorrei sapere che cosa succede per quanto si riferisce agli stati di avanzamento, alla contabilità e così via, ai fini della registrazione alla Corte dei conti.

S P I G A R O L I . Se la Sovrintendenza non emana un decreto in virtù del quale quel lavoro viene avvocato a sè, praticamente rimane al Genio civile.

C R O L L A L A N Z A . Ma dove comincia e dove finisce la competenza dell'uno e dell'altra?

S P I G A R O L I . È sempre dell'uno, se l'altra non interviene.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che,

essendo ben delimitati i casi di competenza del Ministero della pubblica istruzione, si potrebbe dire che, qualora per intervento del Sovrintendente sia accertato che i lavori o parte di essi previsti alla lettera a) dell'articolo precedente rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico, o richiedano sotto tale profilo interventi tecnici specializzati o particolari cautele progettuali o esecutive, gli stessi saranno eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione o sotto la sua direzione.

C R O L L A L A N Z A . Se non vi fosse l'inciso: « o parte di essi » la cosa sarebbe pacifica.

M A I E R , *relatore*. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che a questo punto noi dovremmo riferirci soltanto all'inciso: « parte di essi », dal momento che il problema dei lavori è stato già risolto con il comma aggiuntivo.

S P I G A R O L I . La delicatezza della questione è appunto in questo.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe allora dire: « Qualora parte dei lavori di cui alla lettera a) . . . » mantenendo l'espressione « di regola ».

P R E S I D E N T E . L'emendamento proposto dal Sottosegretario Caleffi tende dunque a sostituire le parole: « Qualora i lavori, o parte di essi, previsti alla lettera a) » con le altre: « Qualora parte dei lavori di cui alla lettera a) ».

M A I E R , *relatore*. Sono senz'altro d'accordo sulla dizione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Bisogna tuttavia coordinarlo col comma aggiuntivo, di cui ho già dato lettura.

G E N C O . Approvando il comma aggiuntivo tutti i lavori possono essere assunti

6^a e 7^a COMMISSIONI RIUNITE5^a SEDUTA (11 maggio 1967)

dal Ministero della pubblica istruzione: tanto vale dirlo chiaramente.

G I G L I A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di prevedere tutte le possibili ipotesi.

C R O L L A L A N Z A . Secondo me il comma aggiuntivo è superfluo dopo che nel primo comma dell'articolo 1 abbiamo stabilito che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere ai lavori di cui alle lettere a) e b).

M A I E R , *relatore*. Non sono d'accordo che si tratti di disposizioni pleonastiche, perchè nella prima proposizione, quella dell'articolo 1, si stabilisce, soprattutto agli effetti contabili, che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere determinati lavori e il relativo onere.

C R O L L A L A N Z A . Se non è sollecitato dal Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dei lavori pubblici non esegue, di sua iniziativa, lavori di questo genere.

M A I E R , *relatore*. E chi lo dice? Uno dei problemi fondamentali che hanno posto in difficoltà le Sovrintendenze è stato proprio quello della tutela del patrimonio di proprietà dello Stato. Per esempio, le Terme di Montecatini, che rivestono tra l'altro un carattere storico-artistico, hanno sollevato grossi problemi, proprio perchè si è cercato di non danneggiarne l'aspetto artistico.

C R O L L A L A N Z A . È evidente, a meno che non si tratti di fatti straordinari, sopravvenuti a seguito di calamità o altri eventi imprevedibili, che il Ministero della pubblica istruzione concerta con quello dei lavori pubblici il programma di lavori, così come si fa per tutte le opere. Perciò a me sembra che, aggiungendo altre disposizioni a quelle del testo in esame dell'articolo 2, si renda più difficile l'interpretazione e l'attuazione della legge.

G E N C O . C'è un altro problema: modificando la prima parte dell'articolo 2, come

proposto dall'onorevole Sottosegretario, abbiamo praticamente tolto la possibilità, al Ministero della pubblica istruzione, di riservarsi la totale esecuzione, a suo carico, di determinati lavori, anche se di natura statica e strutturale. Io non capisco perchè il Ministero della pubblica istruzione una volta che sia disposto ad eseguire totalmente dei lavori, avendone la disponibilità finanziaria relativa, non possa farlo. Perciò penso sia meglio lasciare la dizione iniziale, senza aggiungere alcun altro comma.

S P I G A R O L I . Sono pienamente d'accordo col senatore Genco. In effetti, il testo dell'articolo 2 in esame contiene una disposizione aperta a maggiori possibilità e si rende pleonastico il comma aggiuntivo proposto, che dichiaro di ritirare. Piuttosto migliorerei la dizione dell'articolo e proporrei il seguente testo:

« Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente articolo 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nella esecuzione, particolari cautele ».

M A I E R , *relatore*. Sono anch'io favorevole al ritiro dell'emendamento proposto, ed accetto il testo del senatore Spigaroli.

F E R R A R I G I A C O M O . È un testo più preciso, indubbiamente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2 nel testo ora formulato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari